

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE SIUMB

Premessa

Al fine di diffondere la cultura, la formazione e l'aggiornamento professionale, in primo luogo tra i propri affiliati, la SIUMB promuove e riconosce l'istituzione sul territorio nazionale di Scuole e di Centri di Formazione monotematici:

- **Scuola di Base**
- **Scuole Avanzate**
- **Centri di Formazione Monotematici (CFM)**

Analogamente, in ambito veterinario, SIUMB promuove e riconosce l'istituzione sul territorio nazionale di **Scuole in Ecografia Veterinaria**, di Base ed Avanzate, normate da idoneo regolamento.

Tali Scuole e Centri hanno lo scopo di integrare i percorsi formativi teorici (Corsi di base, avanzati e monotematici) organizzati dalla SIUMB, così fornendo specifica formazione ed addestramento pratico sul campo.

Il rilascio di un Diploma SIUMB di competenza nei vari ambiti formativi (base e avanzati) presuppone il superamento del percorso formativo sia teorico (percorso all'interno degli eventi formativi SIUMB) che pratico (presso le Scuole riconosciute da SIUMB).

Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare requisiti, programmi e obiettivi formativi delle Scuole e dei Centri di formazione, ai fini dell'accreditamento societario.

Articolo 1 - Istituzione e requisiti di idoneità per il riconoscimento SIUMB

Il presente regolamento definisce i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle Sedi e dei Docenti ai fini dell'istituzione delle Scuole e dei Centri di Formazione SIUMB.

- Le Scuole **e i Centri di Formazione riconosciuti** dalla SIUMB possono essere istituite presso uno o più:
 - Ospedali pubblici o privati accreditati dal SSN
 - Università
 - IRCCS e Fondazioni che abbiano anche scopo di ricerca, assistenza e formazione
 - Strutture sanitarie eroganti prestazioni di diagnostica per ultrasuoni, in regime di accreditamento col SSN, con numero di esami congruo alla Scuola richiesta

Per tutte le sedi sopra indicate, la struttura deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle leggi nazionali ed europee in materia di sicurezza ed ambiente.

a) Requisiti delle **Scuole SIUMB di BASE**

La Scuola deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

- Un ecografo di fascia alta con almeno due sonde (convex, lineare ad alta frequenza) e modulo doppler
- Un ecografo di fascia media con almeno due sonde (convex, lineare ad alta frequenza)
- Attrezzatura per registrare e revisionare insieme ai Discenti casi clinici complessi o di raro riscontro
- Almeno uno degli ecografi in dotazione deve comprendere un modulo elastosonografico

La Scuola deve effettuare almeno 2500 esami/anno, comprendenti addome, torace e organi superficiali.

b) Requisiti delle **Scuole SIUMB AVANZATE**

La Scuola deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

- Un ecografo di fascia alta con un corredo di sonde e software adeguati e specifici per l'indirizzo della Scuola
- Attrezzatura per registrare e revisionare insieme ai discenti casi clinici complessi o di raro riscontro.

La Scuola deve effettuare almeno 1000 esami/anno, relativi ad organi, apparati o procedure eco-assistite oggetto dell'indirizzo specialistico della Scuola.

c) Requisiti dei **Centri di Formazione Monotematici**

Il CFM è riconosciuto in maniera autonoma **e sarà inserito nel sito SIUMB.**

Le tematiche **dei Centri di Formazione**, che al momento, sono state individuate sono:

- **Ecografia cardiaca**
- **Ecografia Oculistica**
- **Ecografia negli accessi vascolari**
- **Ecografia nei blocchi nervosi**
- **Ecografia vascolare transcranica (TCCD)**
- **Ecografia endorettale, transperineale e del pavimento pelvico**
- **Ecoendoscopia digestiva**
- **Ecografia intraoperatoria**
- **CEUS**
- **Simulazione in ecografia**

In relazione ai progressi scientifici e all'ampliamento delle applicazioni ecografiche in ambito medico, il Consiglio Direttivo SIUMB potrà individuare nuovi ambiti di formazione, promuovendo e accreditando altri CFM; potrà, inoltre, modificare lo status di Scuola in CFM e viceversa (se ne sussistono i requisiti) a seconda della necessità.

Il CFM deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

- Un ecografo con configurazione hardware e software adeguata allo specifico argomento monotematico di addestramento
- Attrezzatura per registrare e revisionare insieme ai Discenti casi clinici complessi o di raro riscontro.

Il CFM, deve effettuare almeno 250 esami/anno, relativi ad organi, apparati o procedure eco-assistite oggetto dell'indirizzo formativo del Centro.

d) Le Scuole, ai fini del riconoscimento della SIUMB, devono essere dirette da un medico **Coordinatore**, il quale risponde al Consiglio Direttivo SIUMB per il corretto svolgimento del percorso formativo di addestramento con il possesso dei seguenti requisiti minimi: il garante stesso è limitato ad una sola scuola e possibilmente in stretta correlazione territoriale.

- Iscrizione alla SIUMB da almeno dieci anni. In deroga, Soci iscritti alla SIUMB da meno di 10 anni possono essere accreditati come Coordinatori di Scuola purchè affiancati da un Garante, in possesso dei requisiti richiesti per il Coordinatore
- Curriculum con idonea documentazione o autocertificazione (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000), sulla base del quale sarà attribuito un punteggio come segue:

✓ **attività ecografica svolta negli ultimi dieci anni:**

1 punto ogni 500 esami

(fino ad un massimo di 40 punti)

✓ **attività scientifica inerente l'ultrasonologia come oggetto o modalità di studio:**

2 punti per ogni pubblicazione o capitolo di libro

3 punti per ogni pubblicazione citata su Medline

4 punti per ogni pubblicazione sulla Rivista SIUMB

(fino ad un massimo di 40 punti)

✓ **attività didattica in corsi e congressi su temi inerenti l'ultrasonologia come oggetto o modalità di studio**

1 punto per ogni relazione o comunicazione o poster

(il punteggio è raddoppiato per le attività svolte nell'ambito di eventi della SIUMB fino ad un massimo di 40 punti)

Il punteggio minimo per il riconoscimento da parte della SIUMB quale Coordinatore di **Scuola di Base e Avanzata è di 60 punti.**

Il candidato Coordinatore (e il Garante ove previsto) dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000) quanto segue:

- di non avere riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione

di persona incaricata di un pubblico servizio), 348 (Favoreggiamento di esercizio abusivo della professione);

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 1);
- di non essere stato condannato, con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- di non aver subito negli ultimi 5 anni un processo disciplinare dall'Ordine professionale con una sanzione superiore ad un mese di sospensione;
- di accettare incondizionatamente il presente regolamento.

e) I Centri di Formazione Monotematici (CFM), ai fini del riconoscimento della SIUMB, devono essere diretti da un medico **Coordinatore**, che risponde al Consiglio Direttivo SIUMB per il corretto svolgimento del percorso formativo di addestramento.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione alla SIUMB da almeno **tre** anni. In deroga, Soci iscritti alla SIUMB da meno di **3** anni possono essere accreditati come Coordinatori di CFM purchè affiancati da un Garante
- Curriculum con idonea documentazione o autocertificazione (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000), dell'**attività ecografica di settore o di specifico interesse monotematico**.

Il candidato Coordinatore (e il Garante ove previsto) dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000) quanto segue:

- di non avere riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 348 (Favoreggiamento di esercizio abusivo della professione);
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 1);
- di non essere stato condannato, con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- di non aver subito negli ultimi 5 anni un processo disciplinare dall'Ordine professionale con una sanzione superiore ad un mese di sospensione;
- di accettare incondizionatamente il presente regolamento.

f) La Commissione Didattica valuta la documentazione prodotta, sulla cui base esprime il proprio giudizio, anche in relazione all'entità dell'offerta formativa locale già esistente: a tale scopo richiederà parere consultivo dei Referenti Regionali, successivamente, il tutto verrà sottoposto al Consiglio Direttivo, per l'eventuale ratifica della Scuola o Centro di Formazione Monotematica.

g) Nell'ottica del processo societario di certificazione dei corsi, i Coordinatori delle Scuole, dovranno essere qualificati attraverso un programma formativo organizzato dalla SIUMB, volto a fornire criteri e competenze educazionali per lo svolgimento delle modalità didattiche.

Il presente articolo troverà progressiva attuazione secondo le determinazioni del Consiglio direttivo, in relazione allo sviluppo del processo di certificazione.

Le Scuole devono essere dotate di una Segreteria Organizzativa, di una pagina web e recapiti di posta elettronica per le attività di gestione e per i rapporti con i discenti, la Segreteria SIUMB e la Commissione Didattica.

h) La quota di iscrizione, sia per le Scuole di Base che per le Avanzate sarà massimo 2.000,00 euro e per i CFM dovrà essere al massimo 1.000,00 euro (IVA esclusa). Nella rendicontazione annuale dovrà essere indicato l'ente introitante le quote di iscrizione.

i) Per iscriversi alle Scuole di Base, Avanzate e ai CFM, e per completare il percorso formativo, è necessario essere Soci SIUMB.

l) Ad ogni seduta di didattica pratica dei corsi di addestramento, i discenti possono accedere in numero **massimo** di 3. Il numero annuale dei discenti di ogni Scuola dovrà risultare coerente con il numero di sedute didattiche effettuabili in base alla dotazione strumentale, al numero di esami, al numero dei docenti.

Articolo 2 - Procedura di riconoscimento

La Scuola deve essere costituita con una propria figura giuridica o con atto formale dell'Ente pubblico o privato che ne assume la responsabilità giuridica e della gestione della privacy.

Il riconoscimento della Scuola deve essere richiesto alla SIUMB attraverso la sua Commissione Didattica, a cura del Rappresentante legale dell'Ente proponente o del Coordinatore *in pectore*, producendo:

- Autocertificazione (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del Coordinatore;
- Documentazione attestante l'istituzione della Scuola presso l'Ente giuridicamente responsabile; tale documentazione deve precedere una delibera istitutiva della Scuola da parte dell'Ente o atto scritto della Direzione aziendale che riconosce e autorizza all'interno dell'Ente il profilo di attività della Scuola secondo quanto previsto nel presente regolamento SIUMB;

- Elenco dei docenti preferibilmente Soci SIUMB (quota parte minima del 50%) con relativo breve curriculum e accettazione dell'incarico;
- Elenco delle risorse tecniche e strumentali in uso nella Scuola;
- Numero degli esami eseguiti annualmente e numero di giorni settimanali di attività;
- Dichiarazione di conformità dei requisiti di sicurezza ed ambientali della struttura presso cui ha sede l'attività formativa;
- Dichiarazione autografa del Legale rappresentante e/o del Coordinatore di impegnarsi al rispetto del Codice Etico della SIUMB e del presente Regolamento delle Scuole riconosciuti da SIUMB.

Articolo 3 - Valutazione dei requisiti di idoneità e riconoscimento

La valutazione della domanda di riconoscimento di Scuole è a cura della Commissione Didattica che la trasmette al Consiglio direttivo SIUMB per l'approvazione.

La Commissione Didattica ha la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni, qualora la domanda risultasse incompleta o nel caso lo ritenga necessario.

La Commissione Didattica, ancor prima di presentare la valutazione al Consiglio Direttivo, richiede parere consultivo ai Referenti Regionali.

Articolo 4 - Programmi di studio

Le **Scuole di Base** dovranno attenersi, al fine di rendere omogenea la formazione didattica sul territorio nazionale, a un programma dettagliato dei Corsi editato dalla Commissione per la Didattica in cui dovranno essere indicati, anche ai fini dell'accreditamento societario:

- le modalità di accesso all'iscrizione
- la durata complessiva del corso
- il rapporto Docenti/Discenti per apparecchio

Le **Scuole Avanzate** dovranno indicare:

- le modalità di accesso all'iscrizione
- la durata complessiva del corso
- il rapporto Docenti/Discenti per apparecchio
- il programma didattico (che sarà successivamente pubblicato sul sito SIUMB)

I **Centri di Formazione Monotematici** dovranno indicare:

- le modalità di accesso all'iscrizione
- la durata complessiva del corso
- il rapporto Docenti/Discenti per apparecchio
- il programma didattico (che sarà successivamente pubblicato sul sito SIUMB)

Articolo 5 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo

Il programma didattico delle **Scuole di BASE** deve prevedere quanto riportato in allegato al presente Regolamento.

La frequenza presso la Scuola di Base deve essere di almeno 120 ore e prevedere 200 esami ecografici effettuati in autonomia per minimo 20 giorni.

Il **Diploma Nazionale SIUMB di competenza in Ecografia Clinica** costituisce l'attestazione del completamento del percorso di formazione di base nell'ambito della diagnostica ultrasonografica programmato da SIUMB.

Tale diploma potrà essere richiesto dai discenti in possesso degli attestati di superamento del percorso sia teorico (Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia della SIUMB) che pratico (rilasciato dalla Scuola riconosciuta dalla SIUMB), alla Segreteria Nazionale SIUMB.

Il programma didattico delle **SCUOLE AVANZATE** deve prevedere un **Addestramento pratico** di almeno 50 ore di frequenza e prevedere 50 esami ecografici effettuati in autonomia per minimo 10 giorni.

A conclusione dell'iter formativo avanzato, il discente viene sottoposto ad un esame finale, a cura del Coordinatore della Scuola o suo delegato, al cui esito positivo viene rilasciata la relativa attestazione di superamento del Corso pratico.

Il **Diploma Nazionale SIUMB di competenza Avanzata** costituisce l'attestazione del completamento del percorso di formazione avanzato nell'ambito della diagnostica ultrasonografica programmato da SIUMB.

Tale diploma potrà essere richiesto dai discenti in possesso degli attestati di superamento del percorso sia teorico (Corso Teorico Avanzato SIUMB) che pratico (rilasciato dalla Scuola riconosciuta dalla SIUMB), alla Segreteria Nazionale SIUMB.

Il programma didattico dei **Centri di Formazione Monotematici (CFM)** in rapporto alla tipologia della tematica prescelta deve prevedere un **Addestramento pratico** di almeno 30 ore di frequenza con un planning didattico a cura e sotto la responsabilità del Coordinatore del CFM.

A conclusione positiva dell'iter di addestramento, su giudizio del coordinatore, al discente viene rilasciata dal CFM l'Attestato di frequenza nella branca prescelta relativa al Corso di Formazione Monotematico.

Articolo 6 - Accesso

L'iscrizione alle **Scuole di Base** è aperta, rispettivamente nell'ambito della Medicina Umana e della Medicina Veterinaria, ai laureati in Medicina e Chirurgia ed ai laureati in Medicina Veterinaria, associati regolarmente alla SIUMB.

L'iscrizione alle **Scuole Avanzate e ai CFM** è riservata ai laureati in Medicina che possano comprovare una sufficiente esperienza in ecografia a giudizio del Coordinatore della Scuola, associati regolarmente alla SIUMB.

Articolo 7 - Vigilanza e rendicontazione

La Commissione Didattica costituisce l'organo di vigilanza sull'operato delle Scuole ed ha la facoltà di effettuare verifiche, anche ispettive, presso le Scuole e i CFM, ai fini del presente regolamento.

Tali verifiche possono essere effettuate anche in via preventiva per la valutazione della istanza di riconoscimento.

Le verifiche ispettive dovranno essere comunicate al Coordinatore con nota scritta o per mezzo di e-mail, concordando una data ricadente tra 10 e 30 giorni dalla stessa nota.

Entro il mese di aprile di ogni anno, al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'Articolo 4, il Coordinatore di ogni Scuola o Centro deve inviare alla Segreteria Nazionale SIUMB la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente, compilando la modulistica predisposta. In particolare, la Scuola dovrà rendicontare i seguenti dati:

- Elenco dei Discenti completo di indirizzo, e-mail e recapito telefonico, previa autorizzazione liberatoria ai fini della legge sulla privacy;
- Esito dell'esame finale sostenuto da ogni discente, ove previsto
- Elenco aggiornato dei Docenti
- Aggiornamento della strumentazione (se cambiata nel corso dell'anno)

Articolo 8 - Sospensione e revoca del riconoscimento

Il mancato rispetto degli articoli del presente Regolamento e/o del Codice Etico della SIUMB, compresa la mancata rendicontazione annuale (per 2 anni consecutivi), costituiscono motivo di sospensione o revoca del riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo SIUMB.

La Commissione Didattica, nell'espletamento del compito di vigilanza, potrà chiedere al Coordinatore di Scuole il pronto ripristino delle condizioni di regolarità. In caso di irregolarità persistente sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo, che potrà sospendere o revocare il riconoscimento in base alla gravità del caso ed a suo insindacabile giudizio.

L'inattività presso Scuole di Base o Avanzate per un periodo superiore a due anni comporta la revoca del riconoscimento della SIUMB.

La revoca o la sospensione del riconoscimento SIUMB comportano l'obbligo, da parte della Scuola, di non fare riferimento alla SIUMB in qualsivoglia atto, evento o iniziativa.

Articolo 9 - Responsabilità gestionale

Le Scuole oggetto del presente regolamento sono strutture organizzative non gestite da SIUMB bensì istituite da e presso altri Enti giuridicamente indipendenti e con responsabilità gestionale autonoma rispetto alla SIUMB, la quale si limita a concedere il proprio riconoscimento ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, prevalentemente rivolti ai propri affiliati, secondo i criteri e i requisiti indicati nel presente regolamento. È pertanto esclusa ogni forma di gestione diretta e indiretta delle citate Scuole e CFM da parte della SIUMB, sotto ogni profilo giuridico.

Articolo 10 - Norma finale

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore il presente Regolamento ed è abrogato il Regolamento precedente ed ogni altra disposizione associativa incompatibile con il Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della SIUMB e pubblicato sul Sito ufficiale www.siumb.it. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.